Per le società non quotate facoltativa l'adozione dei principi IAS/IFSR

di **Alessandro Germani**

Non è stato possibile fare una stima degli effetti fiscali che andranno valutati in relazione ai soggetti che decideranno di esercitare la facoltà introdotta dalla legge di bilancio 2019

La legge di bilancio 2019 è intervenuta a modificare il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 che regola l'esercizio dell'opzione in materia di principi contabili internazionali. Ciò allo scopo di introdurre – a determinate condizioni – una facoltà laddove in precedenza si assisteva ad un obbligo di adottare i citati principi internazionali. Sotto questo profilo, quindi, sembrerebbe ipotizzabile un percorso volto, per determinati soggetti, a ritornare all'utilizzo dei principi nazionali, che impone tutta una serie di interrogativi sia in chiave contabile sia fiscale. Per inciso, poi, questa facoltà introdotta dalla legge di bilancio 2019 sembra procedere secondo una direzione differente rispetto a quanto, invece, era avvenuto per effetto del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (cosiddetto decreto competitività) che aveva sancito la possibilità anche per le società "chiuse" di utilizzare i principi IAS/IFRS. Di seguito analizziamo la portata della norma e le sue implicazioni.

L'introduzione della facoltà (in luogo dell'obbligo) per gli IAS/IFRS

Tale facoltà viene sancita dall'articolo 1 comma 1070 della legge di bilancio 2019, che introduce nel decreto legislativo n. 38/2005 l'articolo 2-*bis* rubricato "Facoltà di applicazione". La norma stabilisce che "I soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i princìpi contabili di cui al presente decreto" Appare quindi immediatamente chiara la portata di questa facoltà, che viene di fatto circoscritta ai soggetti dell'articolo 2 del Dlgs 38/2005 che non sono quotati. Il successivo comma 1071 della legge di bilancio 2019 stabilisce che per questi soggetti, a cui è applicabile la facoltà introdotta dal comma 1070, la stessa si applichi "a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge", ovvero dal bilancio relativo all'esercizio 2018.

Ricordiamo che il decreto legislativo n. 38/2005 individua all'articolo 2 (ambito di applicazione) i soggetti destinatari, per poi stabilire nei successivi articoli 3 e 4 i soggetti che risultano obbligati a redigere il bilancio d'esercizio e consolidato sulla base dei principi contabili internazionali rispetto a quelli che invece hanno una mera facoltà. Sotto questo aspetto, quindi, occorre considerare questa ulteriore facoltà stabilita dal citato articolo 2-bis introdotto dalla legge di bilancio 2019, valida per tutti quei soggetti i cui titoli non siano quotati e che prima erano invece obbligati ai principi internazionali. Può essere utile illustrare l'obbligo o la facoltà per i soggetti di cui all'articolo 2 del Dlgs 38/2005 di adottare il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi

OBBLIGO O FACOLTÀ PER I DIVERSI SOGGETTI

TIPOLOGIA DI SOCIETÀ (ARTICOLO 2 DLGS 38/2005)	RIFERIMENTO ARTICOLO 2 DLGS 38/2005	BILANCIO CONSOLIDATO IAS/IFRS	BILANCIO D'ESERCIZIO IAS/IFRS
Società quotate (mercati regolamentati ambito UE)	Lettera a)	Obbligo	Obbligo
Società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante	Lettera b)	Facoltà dal 2018 se i titoli non sono quotati	Facoltà dal 2018 se i titoli non sono quotati
Banche italiane **Capogruppo di gruppi bancari** **Società di partecipazione finanziaria mista italiane** **SIM** **Capogruppo di SIM** **SGR** **Società finanziarie iscritte all'albo di cui all'articolo 106 del TUB e loro controllanti** **Agenzie di prestito su pegno** **Istituti di moneta elettronica** **Istituti di pagamento**	Lettera c)	Facoltà dal 2018 se i titoli non sono quotati	Facoltà dal 2018 se i titoli non sono quotati
Imprese di assicurazione	Lettera d)	Facoltà dal 2018 se i titoli non sono quotati	Facoltà dal 2018 se i titoli non sono quotati **(1)**
Società incluse nel bilancio consolidato delle società precedenti di cui alle lettere a) b) c) e d) (ovvero obbligate ad applicare gli IAS/IFRS)	Lettera e)	Facoltà	Facoltà
Società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle società precedenti (lettere da a) ad e)	Lettera f)	Facoltà	Facoltà (se redigono il bilancio consolidato IAS)
Società diverse dalle precedenti incluse nel bilancio consolidato di società f)	Lettera g1)	--	Facoltà
Società diverse dalle precedenti	Lettera g2)	--	Facoltà a seguito del DL 91/2014
Società di capitali che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis Cc	Lettera h)	--	Esclusione sia per obbligo che per facoltà

(1) Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del Dlgs 38/2005 le imprese di assicurazione fino all'esercizio 2017 avevano l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali se emettevano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e non redigevano il bilancio consolidato.

contabili internazionali alla luce anche della recente modifica.

Giova evidenziare che la norma in questione va analizzata anche sotto il profilo della compatibilità con la disciplina comunitaria ai sensi del Regolamento CE 1606/2002, in base al quale viene imposta l'applicazione dei principi internazionali soltanto in relazione al bilancio consolidato delle società quotate. L'Italia a suo tempo ha esercitato le opzioni dell'articolo 5 del predetto regolamento scegliendo di applicare i principi IAS/IFRS ai bilanci di una platea più ampia di soggetti rispetto alle sole società quotate. Per questo motivo la disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2019 appare conforme alla disciplina comunitaria.

I principali destinatari della facoltà

Come si evince dalla tabella, a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 per molti soggetti, per i quali vigeva un obbligo di utilizzo dei principi contabili internazionali, ora si pone invece una facoltà laddove i titoli emessi dai predetti soggetti non siano quotati. In pratica questi soggetti possono optare per l'applicazione dei principi contabili internazionali anziché esservi obbligati. Può essere utile effettuare alcune considerazioni sui destinatari della facoltà. In particolare, la lettera b) fa riferimento all'articolo 116 del Testo Unico della Finanza (Dlgs 58/1998) che disciplina gli strumenti finanziari diffusi fra il pubblico. Tale norma demanda quindi alla Consob di stabilire con proprio regolamento tali criteri. Il Regolamento emittenti della Consob (adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999) all'articolo 2-bis dà la definizione

in questione, stabilendo che sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%

b) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile.

Appare invece più ampio l'ambito della successiva lettera c), riguardante in generale le banche e gli altri intermediari finanziari. Infatti, se si escludono tutti quei soggetti con titoli quotati, nel qual caso si rientrerebbe nella lettera a) che per tali soggetti sancisce l'obbligo di adozione dei principi IAS/IFRS per il bilancio di esercizio e per quello consolidato, la platea resta comunque ampia in relazione a tutti quei soggetti che non siano quotati. In questo ambito rientrano, per certo, tutte le banche di credito cooperativo a titolo esemplificativo.

Circa la lettera d), la facoltà riguarda anche tutte le imprese di assicurazione non quotate. In relazione alle assicurazioni, giova considerare che fino ad oggi le stesse erano obbligate a redigere il solo consolidato secondo i principi contabili internazionali. Infatti l'obbligo, in relazione al bilancio di esercizio, si materializzava solo nel caso di emittente strumenti finanziari quotati che non redigeva il bilancio consolidato. Ciò ha comportato per le compagnie assicurative non quotate il fatto di redigere il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali. La norma introdotta dalla legge di bilancio 2019 estende la facoltà, sia per il bilancio consolidato sia d'esercizio, di adottare i principi IAS/IFRS anche per i soggetti assicurativi, purché non quotati.

Ricordiamo che uno dei fattori che può avere spinto a questa modifica normativa consiste nel fatto che, per i soli soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, l'articolo 20-*quater*, comma 1 del decreto legge 119/2018 convertito con legge 17 dicembre 2018 n. 136 consente di limitare le svalutazioni da "fair value" dei titoli iscritti nell'attivo circolante. In particolare, infatti, i titoli iscritti nell'attivo circolante possono essere mantenuti al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, ad eccezione dei casi di perdite durevoli di valore. A tale riguardo l'OIC ha emanato il documento interpretativo 4, posto in pubblica consultazione fino al 6 marzo 2019, che ricalca in larga parte il Documento interpretativo n. 3 dello stesso OIC emanato a seguito dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 18, norma che presentava le stesse finalità.

Giova evidenziare che questa modifica trova applicazione, in base a quanto stabilito dal comma 1071 della legge di bilancio 2019, già dell'esercizio 2018 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare. Pertanto essa deve essere attentamente valutata nell'ambito della predisposizione degli attuali bilanci per quei soggetti che siano interessati dalla disposizione e che valutino un ritorno ai principi contabili nazionali.

La Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio

Per quanto concerne l'ambito di applicazione di questa disposizione è utile considerare quanto riportato sia dalla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio per l'anno 2019 sia dalla nota di lettura n. 52 di dicembre 2018 del servizio del bilancio del Senato. Infatti in base alla relazione tecnica viene evidenziato che i soggetti interessati dalla facoltà in questione (il che comporta, lo ripetiamo, la possibilità di optare per la redazione dei bilanci in base ai principi nazionali) dovrebbero corrispondere alle banche e agli intermediari finanziari con titoli non quotati. La stessa evidenzia poi che non sono previste disposizioni di coordinamento che disciplinino il passaggio dai principi contabili internazionali a quelli nazionali. Sotto il profilo fiscale, la relazione evidenzia che mentre esistono disposizioni fiscali atte a gestire, in neutralità, il passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali, non esistono disposizioni fiscali che gestiscano la transizione inversa creando, quindi, un vuoto normativo posto che la disciplina fiscale vigente applicabile ai singoli operatori è definita anche sulla base del presupposto che gli stessi adottino i principi contabili internazionali. In considerazione di tutto ciò, pertanto, la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla modifica riguardante la facoltà di adozione

degli IAS-IFRS, non essendo possibile una stima dei relativi riflessi fiscali che andranno valutati in relazione ai soggetti che di fatto decideranno di esercitare la facoltà prevista dalla norma.

Nella nota di lettura si dà conto del fatto che la modifica normativa riguarderebbe tutti i soggetti i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sebbene questi siano per lo più coincidenti con banche e intermediari finanziari con titoli non quotati. Inoltre si argomenta circa il fatto che il passaggio inverso, ora normativamente consentito, potrebbe creare problematiche di tipo civilistico relative ai criteri di valutazione delle poste di bilancio. A ciò si deve aggiungere il fatto che i principi contabili nazionali ed internazionali possono prevedere, per i diversi fatti gestionali, differenti criteri di valutazione e di contabilizzazione che potrebbero di fatto modificare la base imponibile. Infatti nello specifico i soggetti interessati potrebbero agire secondo convenienza non solo civilistica (per effetto, ad esempio, dell'opportunità di valutare alcune poste di bilancio secondo i valori di costo nell'ambito dei principi OIC invece che al fair value che è tipico dell'ambito IAS/IFRS) ma anche fiscale, in ragione, ad esempio, della sostituzione del principio della sostanza a quello della forma, che potrà produrre variazioni di base imponibile e quindi di gettito.

Confronto rispetto alla facoltà introdotta dal Dl 91/2014

Vale la pena di effettuare un confronto fra la facoltà introdotta dalla legge di bilancio 2019, che consente alle società con titoli non quotati di redigere i bilanci secondo i principi contabili nazionali, abbandonando eventualmente quelli internazionali, e la facoltà introdotta invece dal DL 91/2014. Vediamo in particolare le peculiarità di quest'ultima.

Il previgente articolo 4 comma 6 del Dlgs 38/2005 in tema di bilancio di esercizio prevedeva che "Le società di cui alla lettera g) dell'articolo 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia". In altre parole era stabilito che le società differenti da quelle che redigono il bilancio consolidato e da quelle incluse nel bilancio consolidato di società obbligate ai principi IAS/IFRS, nonché da quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, avessero la facoltà di redigere il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali a seguito dell'emanazione di un decreto del Mef e del Ministero della Giustizia. In tale contesto l'articolo 20 del Dl 91/2014 ha eliminato proprio il riferimento al citato decreto interministeriale, stabilendo che le società in questione possano adottare gli IAS/IFRS senza dover attendere tale emanazione. Giova evidenziare che la Relazione illustrativa aveva spiegato che la modifica era volta a consentire l'utilizzo degli IAS/IFRS anche alle società chiuse. Ciò nell'obiettivo di favorire il percorso di conoscibilità e visibilità internazionale delle stesse che abbiano intenzione, o non escludano, di accedere al mercato dei capitali di rischio e il graduale adeguamento allo status di emittente quotato.

Da questo punto di vista occorre sottolineare che invece la facoltà ora concessa dalla legge di bilancio 2019 si pone su un piano differente, volto a consentire ad una serie di soggetti (che non emettono titoli quotati) la facoltà di redigere i bilanci secondo i principi internazionali e, quindi, di valutare il percorso inverso volto a tornare ai principi nazionali. A ciò si aggiunga la considerazione espressa in precedenza per la quale la misura sembra ricollegabile a quella temporanea prevista dal Dl 119/2018 che consente ai soli soggetti che redigono i bilanci secondo i principi nazionali di evitare la svalutazione dei titoli del circolante nell'ipotesi in cui essa non sia dettata da perdite durevoli di valore, ma solo da un andamento avverso dei mercati finanziari.

Le ripercussioni contabili e fiscali

È infine opportuno evidenziare le ripercussioni sul piano contabile e fiscale della citata facoltà di redigere il bilancio in base ai principi contabili internazionali, che può generare un fenomeno di "ritorno" ai principi contabili nazionali. La tematica riguarda sia gli aspetti contabili sia quelli fiscali.

Dal punto di vista contabile, infatti, andrebbe gestito il passaggio da un set – quello

proprio dei principi internazionali basato sul criterio del fair value e della rappresentazione sostanziale – a quello proprio dei principi nazionali, basati tradizionalmente sul costo e su una rappresentazione formale. Ciò nonostante si debba tenere in conto che di recente, a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015, vi è stato un progressivo ed importante riallineamento fra principi internazionali e principi nazionali, testimoniabile ad esempio dall'introduzione del criterio del costo ammortizzato nei principi nazionali per i crediti, i debiti e i titoli che da sempre ha rappresentato un caposaldo dei principi internazionali. Sotto questo profilo, pertanto, si ritiene che la distanza in questione si sia ridotta considerevolmente.

In ogni caso occorre partire dall'assunto che la nuova facoltà introdotta potrebbe riguardare un maggior numero di società potenzialmente interessate a valutare il ritorno ai principi nazionali. Tradizionalmente, infatti, la tematica ha riguardato i casi di delisting di società quotate, sebbene a partire dal 2014 la facoltà generalizzata di adottare i principi IAS/IFRS ha comportato, in molti casi, che anche dopo il delisting questi soggetti mantenessero l'impianto contabile basato sui principi internazionali. Ma con le modifiche della legge di bilancio 2019 abbiamo visto che tutta una serie di soggetti non quotati, che tipicamente rispondono a banche e intermediari finanziari, hanno la possibilità di redigere i bilanci secondo i principi nazionali. Pur nel silenzio della norma di bilancio 2019, sembrerebbe logico che la scelta debba essere irrevocabile, onde evitare comportamenti opportunistici da parte degli estensori del bilancio. Ciò secondo la stessa logica relativa al bilancio consolidato (articolo 3 comma 3 del D.Lgs. 38/2005) e al bilancio d'esercizio (articolo 4 comma 7 del Dlgs 38/2005), la cui redazione secondo i principi internazionali non è revocabile se non in caso di circostanze eccezionali.

In generale, comunque, viste le implicazioni del ritorno ai principi nazionali, è auspicabile l'intervento da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità che già nel 2012 aveva affrontato la tematica con un documento che non è mai stato portato alla pubblicazione ufficiale.

Chiariti quindi gli impatti contabili, sarà opportuno disciplinare anche quelli fiscali. Ricordiamo al riguardo che la transizione dagli OIC agli IAS/IFRS è sempre avvenuta essenzialmente in neutralità, ma non esiste né una norma né tantomeno dei chiarimenti in grado di illustrare, sotto il profilo fiscale, il percorso inverso. Ciò è del resto confermato anche dalla stessa Relazione tecnica alla legge di bilancio 2019, secondo la quale non è stato possibile definire gli impatti fiscali del ritorno ai principi nazionali.